CAMERA DEI DEPUTATI N. **3109**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CECCHETTI, MOLINARI, BARABOTTI, CATTOI, CAVANDOLI, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, LAZZARINI, ZINZI, ZOFFILI

Modifica all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e altre disposizioni in materia di formazione sulle tecniche di primo soccorso per gli studenti e il personale delle scuole secondarie di primo e di secondo grado

Presentata il 17 settembre 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La capacità di riconoscere tempestivamente una situazione di emergenza sanitaria, di attivare correttamente il sistema dei soccorsi e di compiere le prime manovre salvavita costituisce una competenza di rilevante interesse pubblico. Nei minuti che precedono l'arrivo dei soccorritori professionali, l'intervento immediato delle persone presenti può contribuire in modo determinante a preservare le funzioni vitali della persona colpita da arresto cardiaco, soffocamento, trauma o altro malore improvviso.

L'arresto cardiaco extraospedaliero rappresenta, in particolare, un fenomeno di notevole rilevanza sanitaria. Le stime più recenti riferiscono di circa 400.000 arresti cardiaci extraospedalieri ogni anno in Europa, dei quali circa 60.000 avvengono in Italia. Lo studio europeo EuReCa Three, condotto su oltre 45.000 casi in ventotto Paesi, ha rilevato una sopravvivenza media del 7,5 per cento in Europa e del 6,6 per cento per l'Italia. La tempestività dell'intervento è essenziale, poiché le probabilità di sopravvivenza diminuiscono progressivamente con il trascorrere dei minuti; la rianimazione cardiopolmonare iniziata da coloro che assistono alla situazione di emergenza e la disponibilità di un defibrillatore possono incidere significativamente sull'esito dell'emergenza medesima.

La scuola rappresenta il luogo privilegiato nel quale diffondere stabilmente tali conoscenze. La formazione degli studenti consente non soltanto di ampliare, nel tempo,

il numero dei cittadini capaci di intervenire in caso di necessità, ma anche di promuovere una cultura della prevenzione, della solidarietà, della responsabilità e della partecipazione civica. Il primo soccorso non deve, pertanto, essere considerato esclusivamente come un insieme di nozioni sanitarie, ma come una componente dell'educazione alla cittadinanza e alla cura della persona e della comunità.

Un percorso formativo progressivo, adeguato all'età degli studenti e fondato anche su esercitazioni pratiche permette di acquisire comportamenti corretti e consapevoli: riconoscere un'emergenza, richiedere tempestivamente l'intervento dei soccorsi, seguire le indicazioni della centrale operativa, eseguire il massaggio cardiaco, utilizzare un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno, effettuare le manovre di disostruzione delle vie aeree e adottare le prime cautele in caso di trauma o malore improvviso.

L'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha disposto la realizzazione, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. La disposizione ha previsto che tali iniziative siano realizzate nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale e con le realtà operanti sul territorio.

Successivamente, l'articolo 5 della legge 4 agosto 2021, n. 116, ha integrato il citato articolo 1, comma 10, prevedendo che la formazione comprenda anche: le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base; l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni; la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; particolari misure di attenzione adeguate alla sensibilità connessa all'età degli studenti; l'estensione delle iniziative al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

La citata legge n. 116 del 2021 ha inoltre stabilito che le scuole possano programmare tali attività anche in rete e in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.

La legislazione vigente riconosce dunque espressamente l'importanza della formazione al primo soccorso nelle scuole.

Tuttavia, la disciplina conserva un carattere prevalentemente promozionale: prevede « iniziative di formazione », ma non configura un percorso obbligatorio e uniforme, non stabilisce un monte ore minimo, non definisce la quota di formazione pratica né disciplina compiutamente la progressione degli apprendimenti tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado.

Ne consegue che l'effettiva realizzazione delle attività può assumere caratteristiche differenti tra le istituzioni scolastiche e tra le diverse aree del territorio nazionale. L'accesso degli studenti a una formazione strutturata rischia così di dipendere dalle risorse disponibili, dalle collaborazioni attivate localmente e dalla particolare sensibilità dei singoli istituti scolastici.

A distanza di oltre dieci anni dall'introduzione dell'articolo 1, comma 10, della citata legge n. 107 del 2015 e di oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 116 del 2021, la legislazione vigente, non prevedendo livelli minimi uniformi né un monte ore obbligatorio, non assicura di per sé che le attività siano realizzate con caratteristiche omogenee nell'intero territorio nazionale.

La presente proposta di legge intende superare tale disomogeneità, introducendo un obbligo formativo effettivo, accompagnato da livelli nazionali minimi e da un adeguato sostegno finanziario, senza pregiudicare l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.

La presente proposta di legge interviene direttamente sull'articolo 1, comma 10, della citata legge n. 107 del 2015, sostituendolo integralmente e coordinandone il contenuto con le modificazioni introdotte nel 2021.

La scelta di una novella legislativa, e non dell'introduzione di una disciplina autonoma e parallela, risponde all'esigenza di conservare l'unitarietà della normativa sulla formazione al primo soccorso nelle scuole e di evitare duplicazioni o sovrapposizioni tra fonti normative.

Il nuovo comma 10 prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado assicurino, nell'ambito dell'orario scolastico, percorsi obbligatori di formazione teorica e pratica. La previsione del-

l'inserimento nell'orario scolastico è diretta a garantire l'effettiva partecipazione di tutti gli studenti, evitando che la formazione sia affidata esclusivamente ad attività facoltative o aggiuntive.

I percorsi sono adeguati all'età degli studenti e finalizzati all'acquisizione di conoscenze e abilità relative: al riconoscimento delle situazioni di emergenza sanitaria; alla corretta attivazione del numero unico europeo di emergenza 112 e degli altri numeri di emergenza operanti secondo la normativa vigente; all'esecuzione del massaggio cardiaco esterno; all'impiego precoce dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni; alle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nel soggetto adulto e pediatrico; alle manovre essenziali di primo soccorso in caso di trauma; agli elementi fondamentali di intervento in caso di malore improvviso.

I contenuti individuati riprendono e sviluppano le quattro competenze fondamentali indicate nelle linee di indirizzo ministeriali per la formazione sulle tecniche di primo soccorso: massaggio cardiaco, defibrillazione precoce, disostruzione delle vie aeree e manovre di emergenza nel trauma.

La presente proposta di legge assicura il raccordo tra il sistema scolastico e le competenze sanitarie presenti sul territorio. I percorsi possono essere organizzati, anche attraverso reti di scuole, in collaborazione con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, con le articolazioni del sistema territoriale di soccorso sanitario di emergenza-urgenza, con gli enti del Terzo settore operanti nel soccorso sanitario e con gli altri soggetti formatori accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la formazione finalizzata all'autorizzazione all'impiego dei defibrillatori viene espressamente richiamato l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (oggi l'accordo del 30 luglio 2015, repertorio atti n. 127/CSR). Tale richiamo consente di inserire le attività scolastiche nel sistema di accreditamento e di autorizzazione già vigente, evitando la creazione di un distinto titolo abilitativo di carattere scolastico. Il testo precisa, infatti, che l'eventuale conseguimento dell'autorizzazione da parte degli studenti avviene nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente.

Nella scuola secondaria di secondo grado i percorsi costituiscono sviluppo e approfondimento delle competenze già acquisite nella scuola secondaria di primo grado. È inoltre previsto il possibile raccordo con l'insegnamento di scienze motorie e sportive e con gli altri insegnamenti interessati, ove coerente con il piano triennale dell'offerta formativa. Tale formulazione valorizza il contributo delle discipline pertinenti senza concentrare necessariamente l'intera formazione in un solo insegnamento e nel rispetto dell'autonomia scolastica.

La definizione degli aspetti tecnici è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il coinvolgimento della Conferenza permanente si giustifica in ragione dell'incidenza della disciplina sui sistemi regionali di accreditamento dei soggetti formatori e sull'organizzazione territoriale dell'emergenza sanitaria.

Il decreto ministeriale stabilisce gli obiettivi di apprendimento, i contenuti essenziali, la distribuzione delle attività nel corso degli anni di studio, la quota minima di esercitazioni pratiche, i requisiti dei formatori, le misure per la partecipazione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali e le modalità di verifica e attestazione delle competenze.

La presente proposta di legge fissa direttamente un livello minimo inderogabile di formazione, pari a otto ore complessive nella scuola secondaria di primo grado e a dodici ore complessive nella scuola secondaria di secondo grado. La determinazione legislativa del monte ore minimo garantisce un contenuto uniforme del diritto formativo, mentre il decreto attuativo e l'autonomia scolastica ne consentono l'articolazione secondo l'età degli studenti, il grado di istruzione e le caratteristiche organizzative delle singole istituzioni.

La proposta di legge interviene altresì sull'articolo 5 della legge 4 agosto 2021, n. 116, al fine di coordinarne il contenuto con la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 10, della citata legge n. 107 del 2015. In particolare, è soppresso il primo periodo del comma 2 del citato articolo 5, il cui contenuto è riassorbito nella nuova disciplina dei percorsi formativi. È invece conservata la facoltà delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di dedicare, il 16 ottobre di ogni anno, specifiche iniziative di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso. Occorre precisare che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116, continua ad applicarsi esclusivamente alle iniziative disciplinate dal medesimo articolo 5, mentre agli oneri derivanti dai percorsi obbligatori introdotti dalla presente proposta di legge si provvede ai sensi dell'articolo 5 della medesima.

Nello specifico, l'articolo 1 sostituisce il comma 10 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015. Esso introduce l'obbligatorietà dei percorsi teorici e pratici, ne individua i contenuti fondamentali, disciplina le collaborazioni con i soggetti sanitari e formativi accreditati, regola le attività relative all'uso dei defibrillatori e stabilisce il raccordo tra i due gradi della scuola secondaria. La disposizione demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione dei livelli applicativi e conferma l'estensione delle iniziative formative al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario.

L'articolo 2 prevede un percorso per promuovere la raccolta, la diffusione e la valorizzazione delle buone pratiche realizzate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei percorsi previsti dal nuovo comma 10.

L'articolo 3 reca disposizioni di coordinamento con l'articolo 5 della legge 4 agosto 2021, n. 116. In particolare, viene eliminata la parte dell'attuale comma 2 divenuta superflua a seguito della sostituzione del comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, mantenendo tuttavia la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere, il 16 ottobre di ogni anno, iniziative informative in occasione della « Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare ». La clausola di invarianza finanziaria prevista dalla legge n. 116 del 2021 continua ad applicarsi alle sole iniziative disciplinate dal medesimo articolo 5.

L'articolo 4 reca la disciplina transitoria. Fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le linee di indirizzo già adottate dalle amministrazioni competenti per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso ai sensi della previgente formulazione del medesimo comma 10. Si evita in tal modo un vuoto applicativo nella fase di passaggio alla nuova disciplina.

L'articolo 5 reca infine le disposizioni finanziarie. Per gli adempimenti ulteriori rispetto a quelli oggetto dello specifico stanziamento, le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, la presente proposta di legge non introduce nella scuola una materia estranea alle finalità educative già riconosciute dall'ordinamento, ma rende effettiva, strutturata e uniforme una formazione prevista dalla legislazione nazionale fin dal 2015 e successivamente rafforzata nel 2021.

L'obiettivo è fare in modo che il possesso delle conoscenze fondamentali di primo soccorso non dipenda dall'istituto frequentato o dal territorio di residenza, ma divenga patrimonio comune degli studenti. La scuola può così contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli, responsabili e capaci di prestare un primo aiuto in attesa dell'intervento dei soccorritori professionali.

Diffondere le manovre salvavita significa rafforzare la catena del soccorso, ma anche promuovere una forma concreta di solidarietà: insegnare ai giovani che, di fronte a una persona in difficoltà, conoscere le azioni corrette e intervenire tempestivamente può fare la differenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10*. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ottavo periodo del presente comma, le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado assicurano, nell'ambito dell'orario scolastico, lo svolgimento di corsi obbligatori di formazione teorica e pratica sulle tecniche di primo soccorso, rivolti alle studentesse e agli studenti e adeguati alla loro età, al fine di sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie a riconoscere le situazioni di emergenza sanitaria, ad attivare correttamente i soccorsi e ad acquisire, sul piano teorico e pratico, le competenze fondamentali per l'esecuzione delle manovre salvavita nel rispetto della normativa vigente. I corsi di cui al primo periodo comprendono le modalità di attivazione del numero unico europeo di emergenza 112 e degli altri numeri di emergenza previsti dalla normativa vigente e assicurano l'acquisizione delle seguenti competenze fondamentali: *a)* esecuzione del massaggio cardiaco esterno; *b)* utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni; *c)* esecuzione delle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nell'adulto e nel bambino; *d)* esecuzione delle manovre essenziali di primo soccorso in caso di trauma. I corsi comprendono altresì gli elementi essenziali di primo soccorso in caso di malore improvviso. I corsi sono inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa e sono organizzati dalle istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro, nel rispetto della propria autonomia, in collaborazione con le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti, con le ar-

ticolazioni del sistema di emergenza sanitaria territoriale, con gli enti del Terzo settore operanti nel settore del soccorso sanitario nonché con gli altri soggetti operanti nella formazione in ambito sanitario, accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo la normativa vigente e, per la formazione finalizzata all'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 30 luglio 2015 (repertorio atti n. 127/CSR) in materia di riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione dei relativi corsi di formazione. Le attività pratiche relative all'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione all'utilizzo dei medesimi dispositivi. I corsi possono altresì essere organizzati in modo da consentire, alle studentesse e agli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'acquisizione della formazione specifica di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 120, nonché, ove previsto dalla disciplina regionale applicabile, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1. Nelle scuole secondarie di secondo grado, i corsi costituiscono un approfondimento delle competenze acquisite nella scuola secondaria di primo grado e sono realizzati, ove coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa, anche in raccordo con l'insegnamento di scienze motorie e sportive e con gli altri insegnamenti interessati. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) gli obiettivi di apprendimento e i contenuti essenziali dei corsi, distinti per grado scolastico;

b) il monte ore minimo, comunque non inferiore a otto ore complessive nella scuola secondaria di primo grado e a dodici ore

complessive nella scuola secondaria di secondo grado, e la sua distribuzione nel corso degli anni di studio;

c) la quota minima di attività pratica e le modalità di svolgimento delle esercitazioni e dell'aggiornamento periodico;

d) i requisiti dei soggetti formatori e i criteri di raccordo con i sistemi regionali di accreditamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;

e) le misure necessarie a garantire la partecipazione delle studentesse e degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali;

f) le modalità di verifica degli apprendimenti, di attestazione delle attività svolte e, ove ne ricorrano i presupposti, di certificazione delle competenze;

g) l'estensione delle iniziative di formazione al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. ».

Art. 2.

(Valorizzazione delle migliori esperienze)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero della salute, promuove la raccolta, la diffusione e la valorizzazione delle buone pratiche realizzate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei corsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 4 agosto 2021, n. 116)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, le parole: « può altresì dedicare » sono sostituite dalle seguenti: « può dedicare ».

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 10, ottavo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le linee di indirizzo adottate dalle amministrazioni competenti per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso ai sensi del comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.